Iva sul noleggio delle imbarcazioni da diporto. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di provvedimento. Fino al 3 giugno è possibile inviare contributi



Luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

a) per "imbarcazione da diporto" s'intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le moto d'acqua e le imbarcazioni inferiori a 7,5 metri non registrate;

b) per "fornitore" s'intende il soggetto che mette a disposizione l'imbarcazione da diporto sulla base di un contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili aventi le

È aperta sul sito dell'Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento in materia di territorialità Iva dei servizi di locazione, noleggio e simili delle imbarcazioni da diporto, in attuazione dell'articolo 1 comma 725 della Legge di Bilancio 2020. Fino a mercoledì 3 giugno gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all'indirizzo di posta elettronica dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

L'Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura del

provvedimento definitivo, in coerenza con il quadro unionale. Lo scopo, infatti, è quello di condividere con gli operatori le scelte affrontate nel provvedimento relative ai diversi profili applicativi, che interessano un comparto di rilievo per il sistema economico del Paese.

I punti del provvedimento

In attuazione all'articolo 1 comma 725 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il provvedimento individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l'utilizzazione e la fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell'imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione.

(*Così*, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 maggio 2020)

Il provvedimento approvato

***Link* al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2020, prot. n. 234483/2020**, recante: «*Luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)*», pubblicato il 15 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244